

<p>Ufficio: Segretario/Direttore Generale</p> <p>TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497</p> <p>E-MAIL:segretariogenerale@provincia.agrigento.it</p>	 <p>LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO</p>	<p>N° Protocollo:.....</p> <p>Del</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

OGGETTO: D.L. 17 MARZO 2020, N.18 – ART. 103 SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.

DIRETTIVA N. 10 DEL 24/03/2020

Solo via email

AI SIGG. DIRIGENTI

AI SIGG. TITOLARI DI P.O.

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

In riferimento al **D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Cura Italia”**, già oggetto di precedenti direttive in merito all’istituto del *lavoro agile*, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’art. **103, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”**.

L’art. 103 del D.L. 18/2020, in particolare sancisce:

- a) La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti alla data del 23 febbraio u.s., giorno in cui è stato adottato il D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 o successivamente ad essa;
- b) La proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei procedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. ed il 15 aprile p.v..

L’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ridisciplina l’intera materia delle misure sospensive (l’art. 9, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 aveva già sospeso fino al 2 aprile p.v. i termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi), sulla base di principi diversi e di più ampia portata, in quanto si rivolge indistintamente all’intero

complesso della pubblica amministrazione e riguarda tutte le diversificate tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli afferenti all'esecuzione dei provvedimenti finali.

L'art. 103, reca una nuova regolamentazione della materia e quindi sostituisce la disciplina dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 9/2020.

Il legislatore ha inteso evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorresse in eventuali ritardi o nel formarsi del **"silenzio significativo"** (art. 103, comma 1, ultimo periodo).

Si sottolinea, pertanto, che la "nuova moratoria" riguarda, innanzitutto, l'intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa.

Inoltre, la suddetta moratoria, si applica ai termini stabiliti per la formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso il cosiddetto **"silenzio significativo"**.

Sono sospese, quindi, le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- a) della SCIA di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (attività, strutture ricettive, ecc.);
- b) del silenzio - assenso;
- c) del silenzio - rigetto.

La moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica ad una gamma di termini amministrativi che ricomprende sostanzialmente tutte le possibili tipologie.

Di conseguenza, la sospensione riguarda non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 Legge n. 241/90 (termini finali), ma anche una serie di scansioni temporali di altra natura: si pensi ai termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni (es. art. 10 bis L. 241/90).

L'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 determina il congelamento dei termini dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile p.v..

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di:

- 1) Rideterminare i tempi dell'azione amministrativa in relazione a ciascun procedimento, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio u.s., occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di inizio del procedimento fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile p.v.;
 - b) Se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso dal 23 febbraio u.s. al 15 aprile p.v., il termine comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile.

- 2) Adottare misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi segnalando, inoltre, la necessità di accordare una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.
- 3) Effettuare una ricognizione di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, poiché conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020. Ove possibile, stante le particolari modalità di lavoro attuali, dare comunicazione agli interessati di tale proroga *ex lege*. Si rileva in merito che la norma (art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020) ha retroattivamente prorogato anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo.
- 4) Dare comunicazione ai dipendenti interessati da procedimenti disciplinari, pendenti alla data del 23 febbraio u.s. o iniziati successivamente a tale data, che i termini del procedimento, ex art. 103, comma 5, D.L. n. 18/2020, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

Tutto ciò premesso, stante la particolare situazione di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19" di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, e richiamate le precedenti direttive di questa Direzione, si invitano le SS.LL. ad impartire opportune indicazioni ai dipendenti dei vari uffici al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi sopra riportati nell'istruttoria dei vari procedimenti amministrativi.

Infine, nell'ambito della formazione a distanza e dell'autoformazione, segmento della prestazione lavorativa in materia di *lavoro agile*, modalità in atto posta in essere da questa Amministrazione, si invitano le SS.LL. a voler approfondire lo studio e la conoscenza da parte di tutti i sigg. dipendenti del nuovo **"Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"**, approvato da questo Ente con **Determinazione del Commissario Straordinario n. 224 del 11/12/2019**.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

F.to

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca